

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: LICASTRO SCARDINO)

Roma, 11 settembre 2012

Sul disegno di legge:

(3211) MONGIELLO ed altri. - Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca disposizioni dirette a contrastare la frode e le pratiche commerciali scorrette nell'ambito della filiera degli oli di oliva vergini, nonché a favorire la tutela dei consumatori e la leale concorrenza tra le imprese, attraverso norme che preservino l'autenticità del prodotto e la trasparenza delle informazioni;

considerato il regolamento (CE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva e il regolamento (CE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

considerato inoltre il regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 3, comma 1, che stabilisce che, per gli oli di oliva vergini commercializzati in Italia ed etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», il contenuto massimo di alchilesteri non possa superare i 30 mg/kg, si rileva – pur apprezzando la finalità di assicurare un prodotto di maggior qualità ai consumatori – il contrasto di tale disposizione con il corrispondente limite massimo di 75 mg/kg previsto dal regolamento (CE) n. 2568/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 61/2011. Si segnala inoltre che la norma è già prevista dal vigente articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134;

infine, si ritiene opportuno che sia inserita nel testo del disegno di legge una norma che sospenda l'efficacia di quelle disposizioni rientranti tra le “norme e regolamentazioni tecniche” di cui alla direttiva 98/34/CE, al fine di riservare un congruo periodo di tempo per il completo espletamento di tutte le pertinenti procedure d'informazione previste dalla stessa direttiva, nel presupposto che il Governo abbia dato comunicazione del disegno di legge alla Commissione europea. Al riguardo si ricorda che costituisce regola tecnica ogni regolamentazione che comprenda una specificazione tecnica “che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità” (articolo 1 della direttiva 98/34/CE).

Simonetta Licastro Scardino